



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOVARA

N. 1905/2013
R.GEN

N. 1359/2013
REG.SENT
Del 5 novembre
2013

N. 5477/2010
R.G.N.R.

N. _____ CAMP.
PENALE

REDATA
SCHEDA IL

N. _____
REG.
ESEC

In composizione monocratica nella persona del

G.O.T. Dr.ssa **Alessia Albertone**

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del dr. Vezio Vicuna – V.P.O. con delega

e con l'assistenza del Cancelliere dr. Fabio Zanetti Chini

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2013

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di :

- **G.U.**, nato a XXX il XXX, ivi res. in XXX;

Libero presente

difeso di fiducia dall'Avv. Valter ZANETTA del Foro di Novara

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 186, co. 2, lett. c), co. 2 sexies e co. 2 bis CdS perché alle ore 03.00 conduceva l'autovettura XXX, tg. XXX in stato d'ebbrezza in

conseguenza dell'assunzione di bevande alcoliche, con un tasso compreso tra 02.00 e 1.84. Con l'aggravante di aver causato un incidente stradale. In Pogno, il 18.09.2010

Conclusioni del P.M.:

assoluzione ex art. 530, co. II, c.p.p.

Conclusioni della difesa:

assoluzione perché il fatto non costituisce reato

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto regolarmente notificato, G.U. è stato citato a giudizio per rispondere del reato in epigrafe.

Verificata la regolarità del contraddittorio, nel corso dell'istruttoria sono stati sentiti D.F. e P.M.; sono stati altresì acquisiti decreto del Prefetto di Novara in data 05.10.2010 e relativo provvedimento di annullamento dell'11.03.2011.

Al termine della discussione, le parti hanno concluso come da verbale.

Il teste *D.F.*, in servizio presso la Polstrada di Novara, ha dichiarato di essere intervenuto la notte del 18.09.2010 in Pogno, alle ore 03.00 circa, in seguito alla segnalazione di un incidente stradale (avvenuto alle ore 01.45 circa) occorso all'imputato e dal medesimo provocato.

Giunto sul posto, egli appurava che il veicolo del G. era andato ad impattare con altri mezzi parcheggiati a bordo strada, e si trovava ancora appoggiato ai veicoli incidentati; l'imputato, invece, si era allontanato dal luogo del sinistro, e si era recato a casa dell'amico P..

Gli Agenti si erano quindi portati presso l'abitazione del P., ove avevano sottoposto ad alcoltest il G., il quale aveva riportato un tasso alcolemico di 2,00 g/l alla prima prova e 1,84 g/l alla seconda prova.

Il teste *P.M.* ha riferito che la sera del 18.09.2010 era stato a cena con G..

Dopo cena, i due si erano avviati verso casa.

Tuttavia, dal momento che l'imputato era rimasto coinvolto in un incidente poco distante dalla casa del teste, questi lo aveva ospitato presso la propria abitazione e, in attesa dei soccorsi, gli aveva messo a disposizione una bottiglia di grappa.

Circa un'ora e mezza dopo, i poliziotti avevano deciso di sottoporre ad alcoltest il G..

Al termine del giudizio, non si ritiene provata la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato ascrittogli.

Invero, l'art. 186 CdS punisce chi guida in stato d'ebbrezza.

Nel caso di specie, non può dirsi accertato lo stato d'ebbrezza del G. mentre si trovava alla guida del veicolo Mercedes di sua proprietà.

Infatti, dopo essere stato coinvolto nell'incidente da lui stesso provocato, il G. si è portato presso l'abitazione dell'amico P., dove gli è stata messa a disposizione una bottiglia di grappa.

Di poi, un'ora e mezza dopo il sinistro, gli Agenti hanno invitato il G. a sottoporsi ad alcoltest, ottenendo il risultato di cui all'imputazione.

Ebbene, è appena il caso di osservare come non vi sia stata contestualità tra la condotta di guida del G. e la prova etilometrica cui è stato sottoposto.

Inoltre, risulta provato per testi che il prevenuto, dopo l'incidente, ha consumato alcolici a casa dell'amico P..

Per tutto quanto sopra, G.U. andrà mandato assolto dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, co. II, c.p.p.

ASSOLVE

G. U. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544, co. III, c.p.p.

Fissa in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Novara, 5 novembre 2013

Il G.O.T.
dr.ssa Alessia ALBERTONE